



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6359 del 2023, proposto da Alessia Gagliardi, rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Formez Pa, e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

nei limiti dell'interesse della ricorrente e previa adozione dei più opportuni provvedimenti cautelari, della graduatoria finale del “*Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatrè posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare*

nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato” (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021), pubblicata sul sito web della Commissione Ripam in data 22 febbraio 2023, nonché di ogni atto e provvedimento ad essa prodromico, consequenziale e/o ricollegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che:

- con il presente ricorso parte ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito dei vincitori e idonei della procedura concorsuale indicata in epigrafe pubblicata in data 22 febbraio 2023;

- l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso almeno ad uno dei controinteressati, da individuarsi nei soggetti che, per effetto dell'accoglimento del presente gravame, vedrebbero modificare in senso peggiorativo il proprio posizionamento nella predetta graduatoria;

Ritenuto, in proposito, di dover richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *"non può validamente addursi, a giustificazione della omessa notifica, che siano sconosciuti gli indirizzi dei controinteressati tanto più*

allorché [...] non risulti che parte ricorrente abbia compiuto alcuna attività direttamente volta ad acquisire detta conoscenza in violazione della regola di ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l'ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando" (cfr. T.a.r. Lazio-Roma, sez. III, 6 ottobre 2022, n. 12693; T.a.r. Calabria – Reggio Calabria, 3 marzo 2021, n. 163; T.a.r. Lombardia - Milano, sez. III, 11 novembre 2019, n. 2373);

Considerato che agli atti di causa non consta che la ricorrente si sia resa parte attiva nel richiedere, con la formulazione nei confronti delle Amministrazioni resistenti di una apposita istanza di accesso, i dati inerenti alle generalità e agli indirizzi dei soggetti controinteressati;

Ritenuto, pertanto, che parte ricorrente non abbia assunto un comportamento conforme agli standard di diligenza esigibili nel caso di specie in vista della tutela dei propri interessi in giudizio, per quel che attiene alla necessità di notificare un ricorso giurisdizionale ad almeno un soggetto controinteressato; il che esclude che possa essere concessa una rimessione in termini per errore scusabile per superare il dedotto profilo di inammissibilità;

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 41, comma 2, cod.proc.amm.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite stante la natura in rito della presente pronuncia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Marianna Scali, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marianna Scali

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO